

**REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL
FENOMENO DELLA LUDOPATIA DERIVANTE
DALLE FORME DI GIOCO LECITO**

Indice

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1. Ambito di applicazione	2
Articolo 2. Finalità e principi generali.....	2
Articolo 3. Giochi vietati	3
Articolo 4. Tabella dei giochi proibiti.....	4
Articolo 5. Caratteristiche dei giochi	4
TITOLO II	4
SALE PUBBLICHE DA GIOCO SALE BILIARDO - SALE GIOCHI - AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (VIDEOLOTTERY) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI.....	4
Articolo 6. Ubicazione dei locali	4
Articolo 7. Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco .	6
Articolo 8. Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti	7
Articolo 9. Ulteriori limitazioni all'esercizio del gioco per la prevenzione del DGA	8
Articolo 10. Informazione al pubblico	9
Articolo 11. Cessazione dell'attività	10
Articolo 12. Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo.....	10
Articolo 13. Orari.....	11
Articolo 14. Giornata No Gambling	11
Articolo 15. Sanzioni	12
Articolo 16. Disposizioni transitorie e finali	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. d'ora innanzi T.U.L.P.S., dall' art 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, dalla Legge Regione Campania del 2 marzo 2020 n. 2 nonché dalle vigenti norme attuative statali. Le tipologie dei giochi trattate dal presente regolamento sono: a) quelle previste dall'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.; b) quelle previste dall'art.110, comma 7 del T.U.L.P.S; c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – biliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari).

Articolo 2. Finalità e principi generali

1. Il Comune di Maddaloni, con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali - al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:

- prevenire e contrastare la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all'azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
- garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, l'aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
- disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d'Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: - contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, onde prevenire l'insorgenza della dipendenza patologica; - contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari, sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione; - ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d'Azzardo Patologico e le ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;

c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. Le suddette finalità devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.

4. L'Amministrazione si propone di acquisire periodicamente, presso le Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l'incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico sul territorio e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero a tal fine necessarie.

5. Per le finalità di contrasto al gioco d'azzardo, anche minorile, l'Amministrazione si impegna ad impostare specifiche restrizioni alla navigazione internet (c.d. "content filtering") alla rete wireless (qualora ci fosse), volte ad impedire per quanto possibile l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on-line.

6. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse.

7. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3. Giochi vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti, illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente, attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e

similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art.110, comma 1, del T.U.L.P.S., qualunque siano i simboli adottati.

Articolo 4. Tabella dei giochi proibiti

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici comunali:

1. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

2. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno adempiere, quindi, all'obbligo di cui sopra, semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

Articolo 5. Caratteristiche dei giochi

1. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO SALE BILIARDO - SALE GIOCHI - AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (VIDEOLOTTERY) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI

Articolo 6. Ubicazione dei locali

1. In riferimento alla Legge Regionale i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati di almeno 250 metri*:



**(La legge regionale 2/2020 all' art 13 tanto prevede: " distanza da luoghi sensibili non inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi")*

- 
- a. istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia;
- b. luoghi di culto;
- c. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette.
- 
- 

(art 3 lett. p legge regionale 2 marzo 2020).

2. I luoghi citati nel comma precedente sono espressamente individuati dal presente Regolamento del Comune di Maddaloni come luoghi sensibili ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. p della Legge Regionale Campania n. 2 del 2 marzo 2020.



3. Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.



4. Non è richiesto il requisito della distanza di 250 metri, di cui al comma 1 del presente articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.



5. Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l'impiego.



6. L'esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:

- a. negli immobili di proprietà di Maddaloni e delle società da essa controllate o partecipate;
- b. in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- c. nei chioschi su suolo pubblico;

Nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione a terzi, i competenti Uffici dovranno provvedere a comunicare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la disdetta della locazione ovvero della concessione. Nei nuovi contratti a stipularsi per gli immobili di proprietà del Comune, il divieto di esercizio di tali attività dovrà essere espressamente indicato e la loro eventuale attivazione costituirà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.



7. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di:



a) possibilità di accesso selettivo all'offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;

b) videosorveglianza dell'area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;



c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;



d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla legge regionale ut sopra menzionata e del personale ai corsi di formazione di cui all' art 18 della predetta legge; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative regionali.



8. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.



9. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività si applicano alle attività esistenti autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del r.d. 773/1931 nei casi in cui l'ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai 250 metri dall'ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi i luoghi sono posti sulla facciata del medesimo edificio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l'attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



10. Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma 1.



11. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato. (Legge Regionale art. 13 c. 3 /4).



Articolo 7. Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), e 7, del T.U.L.P.S. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il richiedente dovrà dimostrare:



a. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;



b. di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione).



2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell'autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.



3. La domanda ai fini dell'apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Maddaloni ed inviata in via telematica al SUAP territorialmente competente, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.



4. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, il richiedente dovrà fornire copia della domanda medesima anche al SUAP competente, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.



5. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienicosanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamenti di Polizia Urbana, normativa urbanisticoedilizia e dalla presente disciplina di settore.



6. L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.



7. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio.

8. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell'ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP competente di apposita comunicazione, autocertificando il possesso del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell'apparecchio medesimo.

Articolo 8. Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti

1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta, al fine di inibire loro l'uso degli apparecchi, come per legge. E' vietato ai minori di età l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi delle vigenti normative.



2. L'installazione di apparecchi per il gioco è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l'area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall'attività di somministrazione.



3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS all'esterno dei locali.



4. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative: a. il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati; b. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.



5. Ai sensi della vigente normativa, l'attività di somministrazione all'interno dei locali in cui l'attività prevalente è quella del gioco, è consentita previa S.C.I.A. da presentare al SUAP competente e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.



6. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.



7. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico, pertanto all'interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.

8. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e non deve essere collocata in adiacenza all'ingresso del locale stesso.



9. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.



Articolo 9. Ulteriori limitazioni all'esercizio del gioco per la prevenzione del DGA



1. Per le attività di cui al Titolo II del presente regolamento, il Comune di Maddaloni prevede la sospensione oraria dell'attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:

a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori;

b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori.

La sospensione oraria dell'attività di gioco non si applica alle attività che abbiano installati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all'interno dei pubblici esercizi.

2. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche. (art 13 c. 5/6/7/8/9 L. Reg. 2/2020).

Articolo 10. Informazione al pubblico

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile:

a. titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;

b. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre; c. cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti; d. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T. U.L.P.S., cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; e. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:

a. materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico; la violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189;

b. cartello predisposto dal Comune di Maddaloni contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso ad individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere giocatore problematico o patologico o che, comunque, abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato;

c. cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, con indicazione delle fasce orarie in cui l'attività di gioco viene interrotta.

3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm. 210x297).

4. E' vietato esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.

5. E' vietato installare insegne luminose e/o intermittenti all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi. Inoltre, il Comune non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all'interno che all'esterno degli esercizi.

6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria, diretta o indiretta

7. E' vietato pubblicizzare, all'esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all'interno dei locali da gioco.

8. Gli esercizi commerciali e gli altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio regionale, "Slot free-RL", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. Lazio n. 5 del 2013, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'Amministrazione.

Articolo 11. Cessazione dell'attività

1. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

2. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Articolo 12. Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex art. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;



i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;



j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. La licenza comunale può essere revocata:



a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

3. La licenza comunale può essere sospesa:



a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.



4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.



Articolo 13. Orari

1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 attenendosi agli standard previsti e garantiti dalla Legge Regionale 2/2020

Articolo 14. Giornata No Gambling

1. In attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2020, è istituita la giornata del "No Gambling", da celebrarsi il giorno 22 maggio di ogni anno per aumentare la consapevolezza sul territorio dei fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché dei rischi relazionali e per la salute. (L. Reg. art. 17)

Articolo 15. Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981. 16

2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui importo è determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 689/1981 con apposito provvedimento di Giunta.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

4. L'installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2020 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni apparecchio di gioco e l'interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. Per tali finalità l'irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l'apparecchio.

5. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali in materia, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

6. La nuova apertura di negozi di scommesse, sale dedicate, bingo o corner in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge ut supra citata, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e l'apposizione di sigilli ai locali interessati.

7. Il gestore che utilizza abusivamente il logo "No Gambling Campania" rilasciato dal Comune agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di ospitare offerta di gioco lecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

8. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione disciplinate dalla normativa regionale, il Comune diffida il gestore e il personale soggetto all'obbligo di partecipare alla prima offerta formativa disponibile, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accertamento della violazione. A seguito dell'accertamento si procede comunque all'applicazione ai titolari degli esercizi inadempienti di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ferme restando le ulteriori conseguenze amministrative.

9. il Comune di Maddaloni destina i proventi delle sanzioni a iniziative per la prevenzione e il recupero delle persone affette da DGA. (art. 21 L. Regionale).

Articolo 16. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Boro", "Giunta", and "12"]

